

# COMUNE DI SILVANO D'ORBA

Provincia di Alessandria

## CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2008 – 2009

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA  
E  
LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

Richiamati, *per relationem perfectam*:

- Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2002/2003, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 36/2003, del 29.07.2003, sottoscritto in data 14/09/2007;
- Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2003/2005, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 51/2005, del 06.10.2005, sottoscritto in data 07/10/2005;
- Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2005/2007, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 40/2007, del 02.08.2007, sottoscritto in data 14/09/2007;
- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007;
- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali biennio economico 2008-2009.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Capo I Disposizioni generali

#### Art. 1 - Composizione della delegazione trattante

1. La delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art.10 del vigente CCNL 01.04.1999, è così composta:

per la parte pubblica:

Dott. Pier Giorgio CABELLA – Segretario Comunale – Presidente  
Rag. Carla GUINERI – Resp. Servizio Finanziario

per la parte sindacale:

Sig.ra Maria Teresa MAZZUCCO – R.S.U.  
Sig. Ernestino STORNINI – Rappresentante territoriale FPS-CISL  
Sig.ra Claudia STINCO – Rappresentante territoriale FP-CGIL  
Sig.ra Paola BISIO – Rappresentante territoriale UIL Enti Locali

#### Art. 2 – Principi generali della contrattazione decentrata

1. Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) disciplina gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di negoziazione. È sottoscritto definitivamente dopo che l'ipotesi è stata sottoposta al controllo del Collegio dei Revisori sulla compatibilità con i vincoli di bilancio, è stata acquisita la relativa certificazione degli oneri e la Giunta Comunale ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica a tale sottoscrizione. Entra in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione definitiva.

2. Il CCDI non può contenere norme in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti con la costituzione delle risorse decentrate. Le clausole difformi sono nulle e non applicabili.
3. Fatte salve diverse disposizioni nel testo, il CCDI normativo ha validità quadriennale e si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, fino alla stipula del nuovo, a seguito di sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).
4. Il CCDI di destinazione delle risorse decentrate ha validità annuale ed è oggetto di negoziazione dopo che l'Amministrazione ha costituito il fondo.
5. Sono soggetti al CCDI i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o parziale, anche in comando o in distacco c/o altra Amministrazione, in distacco sindacale, con utilizzo a tempo parziale. Sono esclusi i dirigenti, per i quali vige una separata contrattazione.
6. Eventuali controversie interpretative delle norme sono risolte con l'interpretazione congiunta e formale delle parti, con la sostituzione della clausola controversa.
7. Il CCDI normativo e quello annuale di destinazione delle risorse decentrate è trasmesso all'ARAN, notificato ai dipendenti e divulgato all'interno dell'Amministrazione.
8. Le norme giuridiche, accompagnate dai pareri resi dai competenti organi e dalle pronunce giurisdizionali configurano un sistema assai rigido di responsabilità in caso di mancato rispetto del sistema di relazioni sindacali e, in particolare, nel caso in cui i contratti decentrati integrativi non rispettino le previsioni dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

### **Art. 3 – Campo di applicazione e materie. Rinvio**

1. Le norme di riferimento per la individuazione delle materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa sono contenute essenzialmente nell'art. 16 CCNL 31.03.1999, nell'art. 4 CCNL 01.04.1999 e nel CCNL 14.09.2000 (cd. code contrattuali).
2. Il legislatore, con la legge delega 04.03.2009 n. 15 (*Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti*), ha deciso di modificare l'impianto normativo che regola la contrattazione nel pubblico impiego, dettando principi che postulano né un semplice *maquillage* né il ritorno alla condizione precedente, ma un' incisiva riforma che, pur non incidendo sui capisaldi, dà una lettura diversa della materia *de qua* (articolo 3, comma 1: *L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva*).
3. Le parti - stanti il ritardo con cui si giunge alla stipulazione del presente CCDI, l'urgenza di provvedere in ordine alla distribuzione delle risorse decentrate per l'anno 2008 e per l'anno 2009 e le incertezze circa il nuovo modello contrattuale cui si perverrà, a seguito della legge delega suddetta – intendono per il momento principalmente disciplinare la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2008 e per l'anno 2009. Pertanto, per quanto non previsto dal presente CCDI, restano in vigore le clausole dei precedenti contratti decentrati, fatta salva l'applicazione delle disposizioni gerarchicamente superiori.

### **Art. 4 - Vigenza del presente contratto e verifica.**

1. Per quanto precisato al precedente articolo 3, comma 3, il presente CCDI è valido per gli anni 2008 e 2009.
2. Su richiesta di una delle parti, viene condotta una verifica congiunta sull'attuazione degli istituti previsti nel presente CCDI. Qualora sorgono controversie collettive

sull'interpretazione delle clausole del presente CCDI, ciascuna delle parti può promuovere un'interpretazione autentica della clausole controverse, con le modalità di cui all'articolo 9 del CCNL 22.01.2004.

## Capo II

### Criteria per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

#### Art. 5 – Ricognizione Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

1. Le regole per la costituzione del fondo per le risorse sono fissate dai contratti collettivi nazionali di lavoro, hanno un carattere vincolante e non sono oggetto di contrattazione decentrata. Il fondo è costituito unilateralmente dal Comune. Ovviamente i soggetti sindacali possono evidenziare errori, incompletezze ed inesattezze, provocando l'esercizio del potere di autotutela dell'ente, e adire il giudice del lavoro.

2. Le parti danno atto che, dai dati forniti dall'Amministrazione e preventivamente verificati, l'importo delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, rappresentate nella loro articolazione e quantificazione nei prospetti allegati (*Scheda destinazione risorse decentrate anno 2008 – Scheda destinazione risorse decentrate 2009*), parti essenziali ed integranti, ammontano come in appresso:

- Anno 2008.....	Euro 36.082,02
	Parte stabile: Euro 25.324,14
	Parte variabile: Euro 10.757,88
- Anno 2009.....	Euro 34.446,61
	Parte stabile: Euro 25.324,14
	Parte variabile: Euro 9.122,47

#### Art. 6 – Criteria di utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

1. L'art. 17, comma 1, del CCNL 01.04.1999, stabilisce che le risorse decentrate in parola "sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo qualitativo dei risultati"

##### 2. Anno 2008

Le risorse complessivamente definite per l'anno 2008, che ammontano a Euro 36.082,02, vengono distribuite per Euro 35.669,06 (**Euro 412,96** derivanti dall'applicazione dell'art. 32 comma 7 del CCNL del 22.01.2004 non sono distribuite non essendo previste alte professionalità ex art. 10 del CCNL 22.01.2004), e sono utilizzate, secondo la *Scheda destinazione risorse decentrate anno 2008*, acclusa al presente atto negoziale quale parte essenziale ed integrante, come in appresso rappresentato:

**A) Fondo per la corresponsione incrementi retributivi connessi alla retribuzione economica orizzontale:** Euro 9.640,28 per le progressioni economiche già acquisite sino al 31.12.2007; Euro 651,60 per le seguenti progressioni economiche da attuare con decorrenza 01.01.2008:

Categoria B: n. 1 unità da B3 a B4.

Categoria B: n. 1 unità da B5 a B6.

Per i criteri e le procedure di attuazione si richiama l'art. 13 del CCDI 2003/2005

Il totale del fondo di cui alla presente lettera A) è, pertanto, per l'anno 2008, di **Euro 10.291,88**.

**B) Fondo per l'indennità di comparto: Euro 3.778,32** - L'importo viene determinato secondo quanto stabilito dall'art. 33 del CCNL del 22.01.2004.

**C) Fondo per il pagamento dell'indennità di rischio:** secondo la disciplina di cui all'art.17 comma 2 lettera d) C.C.N.L. del 01/04/1999 e s.m.i.: **Euro 1.080,00**. - La misura annua individuale dell'indennità è fissata in Euro 360,00 per n. 3 unità di personale dell'area tecnico-manutentiva;

**D) Fondo per l'indennità di reperibilità:** è determinato in **Euro 4.131,68**.

L'istituto sarà applicato nella misura annua individuale di Euro 1.032,92 per n. 4 unità (n. 1 Agente di Polizia Municipale e n. 3 operai polifunzionali di categoria B) per servizi di pronto intervento derivanti da avversità atmosferiche (compreso quindi sgombero neve) o da altri eventi che richiedano opere di messa in sicurezza di beni patrimoniali e demaniali. Sarà, altresì applicato per esigenze di pronto intervento connesse a manifestazioni locali di particolare rilevanza (Festa Patronale, Manifestazione dei Burattini, Ferragosto Silvanese, Carnevale Silvanese, Gare ciclistiche) – In tale ottica, si farà ricorso alla reperibilità limitatamente al periodo invernale (dal 1° novembre al 31 marzo) nonché per l'intero periodo estivo;

**E) Fondo per l'indennità di disagio: Euro 260,00** – L'importo fissato nella misura individuale annua di Euro 260,00 viene determinato in considerazione dell'impiego di personale della dotazione organica appartenente alla Polizia Municipale;

**F) Fondo per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità** (art.17 lettera f C.C.N.L. 01/04/1999 e s.m.i.): **Euro 2.000,00** – Le fattispecie e l'unità di personale è quella di seguito individuata: Istruttore amministrativo, addetto ai servizi demografici, affari generali e commercio/Responsabile del Procedimento;

**G) Compensi per l'incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi ex art.17 comma 2 lettera a): Euro 13.288,95** – Si stabilisce che:

Le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.04.1999 comma 1 lett. d) punto c., come sostituito dall'art. 4 comma 4 del CCNL del 05.10.2001 pari ad Euro 4.650,00 finanziati con contributi dell'utenza per servizi pubblici essenziali ed in particolare per il servizio scuolabus, viene ripartito tra il personale dell'area tecnico-manutentiva impiegato nel servizio, secondo quanto indicato in apposito atto deliberativo di istituzione di unità di progetto;

Con riferimento alle restanti risorse pari ad Euro 8.638,95 si applicano gli obiettivi, i criteri e correttivi indicati nell'art. 12 del CCDI 2003/2005;

**H) Incentivo Istat (DPCM 1 agosto 2000) : Euro 838,23** compenso incentivante da attribuire all'Istruttore amministrativo, addetto ai servizi demografici, affari generali e commercio;

**I) Il residuo fondo di Euro 412,96** derivante dall'applicazione dell'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.01.2004 non viene distribuito non essendo previste alte professionalità ex art. 10 del CCNL 22.01.2004.

### **3. Anno 2009.**

Le risorse complessivamente definite per l'anno 2009, che ammontano a Euro 34.446,61, vengono distribuite per Euro 34.033,65 (**Euro 412,96** derivanti dall'applicazione dell'art. 32 comma 7 del CCNL del 22.01.2004 non sono distribuite non essendo previste alte professionalità ex art. 10 del CCNL 22.01.2004), e sono utilizzate, secondo la *Scheda destinazione risorse decentrate anno 2008*, acclusa al presente atto negoziale quale parte essenziale ed integrante, come in appresso rappresentato:

**A) Fondo per la corresponsione incrementi retributivi connessi alla retribuzione economica orizzontale:** Euro 10.291,88 per le progressioni economiche già acquisite sino al 31.12.2008; Euro 1.219,85 per le seguenti progressioni economiche da attuare con decorrenza 01.01.2009:

Categoria B: n. 1 unità da B2 a B3.

Categoria C: n. 1 unità da C1 a C2.

Per i criteri e le procedure di attuazione si richiama l'art. 13 del CCDI 2003/2005  
Il totale del fondo di cui alla presente lettera A) è, pertanto, per l'anno 2009, di **Euro 11.511,73**.

**B) Fondo per l'indennità di comparto: Euro 3.778,32** - L'importo viene determinato secondo quanto stabilito dall'art. 33 del CCNL del 22.01.2004.

**C) Fondo per il pagamento dell'indennità di rischio:** secondo la disciplina di cui all'art.17 comma 2 lettera d) C.C.N.L. del 01/04/1999 e s.m.i.: **Euro 1.080,00**. - La misura annua individuale dell'indennità è fissata in Euro 360,00 per n. 3 unità di personale dell'area tecnico-manutentiva;

**D) Fondo per l'indennità di reperibilità:** è determinato in **Euro 4.131,68**.

L'istituto sarà applicato nella misura annua individuale di Euro 1.032,92 per n. 4 unità (n. 1 Agente di Polizia Municipale e n. 3 operai polifunzionali di categoria B) per servizi di pronto intervento derivanti da avversità atmosferiche (compreso quindi sgombero neve) o da altri eventi che richiedano opere di messa in sicurezza di beni patrimoniali e demaniali. Sarà, altresì applicato per esigenze di pronto intervento connesse a manifestazioni locali di particolare rilevanza (Festa Patronale, Manifestazione dei Burattini, Ferragosto Silvanese, Carnevale Silvanese, Gare ciclistiche) – In tale ottica, si farà ricorso alla reperibilità limitatamente al periodo invernale (dal 1° novembre al 31 marzo) nonché per l'intero periodo estivo;

**E) Fondo per l'indennità di disagio: Euro 260,00** – L'importo fissato nella misura individuale annua di Euro 260,00 viene determinato in considerazione dell'impiego di personale della dotazione organica appartenente alla Polizia Municipale;

**F) Fondo per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità** (art.17 lettera f C.C.N.L. 01/04/1999 e s.m.i.): **Euro 2.000,00** – Le fattispecie e l'unità di personale è quella di seguito individuata:

Istruttore amministrativo, addetto ai servizi demografici, affari generali e commercio/Responsabile del Procedimento;

**G) Compensi per l'incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi ex art.17 comma 2 lettera a): Euro 11.271,92** – Si stabilisce che:

Le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.04.1999 comma 1 lett. d) punto c., come sostituito dall'art. 4 comma 4 del CCNL del 05.10.2001 pari ad Euro 4.650,00 finanziati con contributi dell'utenza per servizi pubblici essenziali ed in particolare per il servizio scuolabus, viene ripartito tra il personale dell'area tecnico-manutentiva impiegato nel servizio, secondo quanto indicato in apposito atto deliberativo di istituzione di unità di progetto;

Con riferimento alle restanti risorse pari ad Euro 6.621,92 si applicano gli obiettivi, i criteri e correttivi indicati nell'art. 12 del CCDI 2003/2005;

**I) Il residuo fondo di Euro 412,96** derivante dall'applicazione dell'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.01.2004 non viene distribuito non essendo previste alte professionalità ex art. 10 del CCNL 22.01.2004.

4. Le eventuali economie risultanti dai processi di distribuzione del fondo delle risorse decentrate (anno 2008 e anno 2009) andranno a confluire nel medesimo fondo costituito per l'anno 2010.

#### **Art. 7 – Criteri generali della metodologia di valutazione dei risultati e della prestazione**

1. Fatti salvi i richiami contenuti nel precedente articolo agli articoli 12 e 13 del CCDI 2003/2005, il sistema di valutazione dei risultati e della prestazione è orientato a favorire lo sviluppo professionale e di carriera dei dipendenti, a fronte dell'ottimale livello qualitativo e quantitativo dei prodotti erogati all'utenza. È ispirato ai seguenti fondamenti:

- a) preventiva comunicazione dei criteri e dei metodi di valutazione adottati;
- b) conoscenza dei risultati e dei comportamenti dei valutati;
- c) periodo di servizio significativo per apprezzare la prestazione;

- d) comunicazione ed eventuale confronto sui risultati della valutazione;
- e) garanzia del contraddittorio in caso di valutazione non positiva;
- f) collegamento della valutazione al sistema premiante.

Deve, inoltre, fornire informazioni:

- a) sul grado di conseguimento dei risultati di gruppo, attraverso adeguati metodi quantitativi dei volumi e degli indicatori quantitativi e qualitativi;
- b) sul grado di apporto individuale, in termini di risultati conseguiti e di comportamenti organizzativi realizzati.

2. L'organo di controllo certifica il processo di valutazione e le conclusioni sono tenute in considerazione anche per la successiva e autonoma valutazione della prestazione di chi valuta.

3. I fattori di valutazione della prestazione, che discendono dai principi e criteri stabiliti nel CCNL, sono definiti in modo da apprezzare i risultati e i comportamenti organizzativi individuali per la coerenza con il perseguimento dei risultati attesi dell'organizzazione e per individuare le abilità e le potenzialità.

4. La responsabilità della valutazione della prestazione è del responsabile della massima struttura, che è soggetto al rispetto della Legge, del CCNL, del CCDI e dei metodi previsti nell'apposita metodologia, attenendosi all'etica professionale che richiede la valutazione. Il responsabile di servizio può acquisire informazioni ed elementi di conoscenza utili dai rispettivi collaboratori responsabili degli uffici o da analoghe figure professionali.

5. Il dipendente può chiedere la revisione della valutazione al responsabile che lo ha valutato, entro venti giorni dalla sottoscrizione per presa visione, in modo formale e motivato. Il responsabile assume la propria decisione definitiva entro venti giorni dalla presentazione della richiesta. La sottoscrizione per presa visione della valutazione da parte del dipendente ovvero la decisione definitiva assunta dal responsabile del servizio sulla richiesta di modifica conclude il processo di valutazione.

6. La valutazione rileva, in particolare, per l'individuazione dei bisogni formativi, lo sviluppo professionale, la progressione di carriera economica e giuridica, l'incentivazione della produttività, l'attribuzione degli incarichi.

### **Art. 8 - Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto o modificato dal presente contratto trova applicazione la disciplina dei precedenti contratti decentrati ed in particolare quella del CCDI 2003/2005, approvato con Deliberazione G.C. n. 51/2005, del 06.10.2005, e sottoscritto dal presidente della delegazione trattante di parte pubblica in data 07.10.2005.

Letto, confermato e sottoscritto in Silvano d'Orba, li 7 ottobre 2009

Per l'Amministrazione:

Il Presidente (f.to Pier Giorgio Cabella)

Il Resp. Servizio Finanziario (f.to Carla Guineri)

per la parte sindacale:

R.S.U. (f.to Maria Teresa Mazzucco)

Rappresentante territ. FPS-CISL (f.to Ernestino Stornini)

Rappresentante territ. UIL Enti Locali (f.to Paola Bisio)

Rappresentante territ. FP-CGIL (f.to Claudia Stinco)

In esecuzione della delibera G.C. n. 87/2009 del 21.10.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, l'ipotesi di accordo viene di seguito sottoscritto in data 26 ottobre 2009 dal Presidente della Delegazione di Parte Pubblica

Silvano d'Orba, li 26.10.2009

Il Responsabile di Servizio  
Presidente della delegazione  
Trattante di Parte Pubblica  
F.to Pier Giorgio Cabella